



CORSO GESTORI CRISI D'IMPRESA

La gestione delle domande Tardive e delle Ultra-Tardive

28 ottobre 2025

Stefano Scagnelli

Introduzione



- Obiettivo: comprendere le norme sulle domande tardive e la loro incidenza nella liquidazione giudiziale.
- Collocazione normativa: Titolo V del Codice della crisi d'impresa.
- Rilevanza: equilibrio tra diritti dei creditori e certezza procedurale e durata della procedura.

Art. 208 CCII - Domande Tardive



*1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore **oltre il termine di trenta** giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo **e non oltre quello di sei mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.*

In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

Art. 208 CCII - Domande Tardive



*2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive **si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203.** Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.*

Art. 208 CCII - Domande Tardive



3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre **sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.**

Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 208 CCII - Sintesi



- Definisce quando una domanda è considerata tardiva.
- Termine: entro 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabile a 12 mesi).
- Procedura: stesso rito delle domande tempestive, ma udienza entro 4 mesi.
- Finalità: garantire ordine e tempestività nella formazione del passivo

Adempimenti curatore

- Celerità comunicazioni ex art. 200 CCII al fine di limitare al massimo le tardive e soprattutto le c.d. ultra-tardive.



Adempimenti curatore



- Anche successivamente udienza tempestive fare eventuali comunicazioni ex art 200 al fine di avere prova del termine dei 6 mesi da udienza e 60 gg del comma 3.
- Predisporre istanza fissazione udienza (entro 4 mesi)
- Comunicazione fissazione udienza ai creditori (TUTTI, tempestivi + tardivi).
- Analizzare domande tardive

Adempimenti curatore

- Verificare corrispondenza con documentazione societaria e contabilità, se del caso coinvolgere debitore, ritirare eventuali titoli in originale depositati in cancelleria



Adempimenti curatore



- Richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti al creditore (attenzione ai documenti che il creditore è obbligato a fornire e quando no, es. istruttoria merito creditizio banche)
- Depositare le domande nel fascicolo
- Predisporre progetto di stato passivo (15gg prima dell'udienza), depositarlo nel fascicolo telematico e inviarlo a mezzo p.e.c. ai creditori
- Quali domande inserire, anche quelle depositate oltre i 30 giorni dall'udienza tardive?

Adempimenti curatore



- Verificare che p.e.c. ai creditori siano andate a buon fine se del caso rinviare
- Verificare presenza di eventuali osservazioni (5 gg da udienza), se presenti analizzarle, depositarne copia nel fascicolo telematico, prendere posizione sulle stesse, utile interfacciarsi con creditore
- Predisporre bozza verbale udienza per GD (sia su portale che attraverso invio bozza a mezzo mail al GD)
- Depositare nel fascicolo prova dell'invio delle comunicazioni a mezzo p.e.c. ai creditori (prassi alcuni GD)

Adempimenti curatore



- Si svolge udienza come per le tempestive
- Una volta ricevuto verbale esecutività stato passivo della tardive inviare comunicazione ai creditori
- Monitorare esito delle p.e.c.
- ATTENZIONE a richieste per dipendenti per surroghe per termini delle opposizioni
- Verifica eventuale opposizione/impugnazione/revocazione (30 gg dalla comunicazione di esecutività)
- Se del caso istanza nomina legale e autorizzazione costituzione

Ultratardive – Art. 208 CCII

- Al comma 1 stabilisce termine per le tardive (entro 6 mesi da esecutività tempestive)
- Il comma 3 regola le «ultra-tardive», quindi decorsi termini i cui al comma 1 (oltre i 6 mesi da esecutività) in ogni caso entro la ripartizione finale dell'attivo

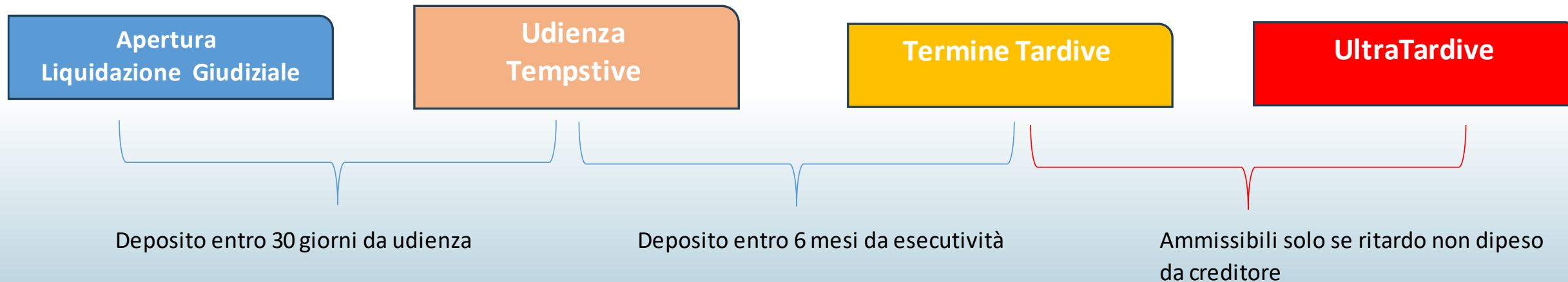


Ultratardive – Art. 208 CCII



- Condizione ammissibilità è che ritardo non sia ascrivibile al creditore, causa non imputabile allo stesso
 - Se manca tale prova il Giudice dichiara inammissibilità
- Si ribadisce importanza della comunicazione ex art. 200 CCII anche (soprattutto) dopo esecutività tempestive
- Con la comunicazione il Curatore «sana» la causa non imputabile al creditore, il quale però dovrà agire tempestivamente entro 60 giorni per deposito domanda.
- Se ammissibili seguono stesso iter delle tempestive e delle tardive

CRONOPRGRAMMA DEL PASSIVO



Qualche esempio e segnalazione

- MCC o SIMEST
- Agente della Riscossione
- Surroghe INPS? Informative e non c'è iter udienza poiché già ammesse
- Crediti prededucibili sorti in pendenza di procedura (vale il principio si debba intervenire in un tempo ragionevole)
- Secondo Cassazione 14.02.2023 n. 4632 *definitività dell'ammissione tempestiva al concorso di un credito chirografario preclude la possibilità di ottenere l'ammissione in via tardiva con un titolo di prelazione (non rileva anche eventuale rinuncia della domanda tempestiva).*



Perché importanti

- Quantificazione del passivo
 - Ai fini delle relazioni
 - Della quantificazione delle giustificabilità del deficit
 - Della quantificazione dell'eventuale danno
- Permettono di recuperare altro attivo sottaciuto
- Possibili revocatorie
- Informazioni su altri beni da ricomprendere nell'inventario
- Eventuali distrazioni



Artt. 225-226 CCII

Partecipazione dei creditori tardivi ai riparti

- I creditori ammessi tardivamente concorrono solo ai riparti **successivi** all'ammissione.



Artt. 225-226 CCII

Partecipazione dei crediti tardivi ai riparti



- Eccezioni: se assistiti da prelazione o ritardo non imputabile.
- Inoltre Creditore può richiedere sospensione liquidazione del bene oggetto del proprio privilegio se prova causa a lui non imputabile, sino all'analisi del proprio credito.
- Tutela della certezza dei riparti già effettuati.
- Stimolo alla tempestiva presentazione delle domande.

Artt. 225-226 CCII

Partecipazione dei creditori tardivi ai riparti



- Le norme tutelano l'ordine della procedura e la certezza dei riparti.
- I creditori devono agire tempestivamente per non perdere diritti.
- Il sistema bilancia efficienza procedurale e tutela dei soggetti coinvolti.

Riparti Finali



- Verificare sempre eventuali domande tardive non analizzate
- Verificare informative Surroghe Inps



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos